



COMUNE DI SONCINO

Provincia di Cremona

Codice Ente 10800 1 Soncino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 38 del 30/12/2020

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2021

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di Dicembre alle ore 17:00, nella Sala Consiliare Sede consiglio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sig. FEDERICA BRIZIO il Consiglio Comunale in seduta ordinaria.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	GALLINA GABRIELE	SI	NO
2	AMBROGI ELVIRA	SI	NO
3	BRIZIO FEDERICA	SI	NO
4	CAVATI DANIELA BARBARA	SI	NO
5	FABEMOLI FABIO	SI	NO
6	GANDIOLI ROBERTO	SI	NO
7	LANZANOVA GIUSEPPE	SI	NO
8	LOMBARDI VALENTINA	SI	NO
9	MAZZETTI GIOVANNI	SI	NO
10	MORO GIOVANNI GABRIELE	SI	NO
11	ROSSI CHIARA	SI	NO
12	TOSETTI ROBERTA	SI	NO
13	URGESI CARLA	SI	NO

Presenti 13 Assenti 0

Partecipa Il Vice Segretario BERTOCCHI GIOVANNA

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito l'Imposta Municipale Propria (IMU), introdotta con il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214;

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di Stabilità 2014) ed in particolare l'art.1 comma 639 che istituisce l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa rifiuti (TARI);

Premesso che:

- l'art.1, commi 738 della legge n.160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n.160;
- l'art.1, comma 780 della legge n.160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), il quale ha previsto che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2021 è stato prorogato dall'art.106 del D.L.34/2020 al 31/01/2021;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari al 5 per mille e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari all' 1 per mille e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari all' 1 per mille; i comuni possono aumentarla fino al 2,5 per mille o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari al 7,6 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,06 per mille o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari all' 8,6 per mille, di cui la quota pari al 7,6 per mille è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino al 7,6 per mille;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari all' 8,6 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento.

Visto che il c.756 e 757 della L.160/2019 che rimanda ad un decreto da emanarsi da parte del Mef, secondo il quale i comuni potranno diversificare le aliquote dei vari immobili soggetto al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili entro alcuni limiti e alcune categorie di immobili stabiliti nel predetto decreto;

Preso atto che ad oggi tale decreto non è ancora stato approvato per cui si rende necessario provvedere ad una stima del gettito secondo le vigenti disposizioni normative, salvo poi modificare le aliquote da applicarsi per l'anno 2021 alle varie categorie di immobili, entro i termini di legge;

Viste:

la deliberazione n.16 del 29/06/2012 di determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2012;
la deliberazione n.52 del 31/10/2012 per la rideterminazione delle aliquote IMU per l'anno 2012 nella misura del:

- 10,6 per mille - aliquota ordinaria
- 4 per mille - unità immobiliari adibite ad abitazione principale categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;

Visto che successivamente le aliquote Imu sono sempre rimaste invariate, e riconfermate da ultimo con deliberazione del consiglio comunale n.18 del 30/07/2020 con la quale si è ritenuto opportuno procedere alla conferma delle aliquote approvate per l'anno 2019, secondo la normativa vigente;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU, e a normativa vigente, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille;
2. detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) complessiva, per abitazione principale, a favore dei soggetti passivi residenti e che dimorano abitualmente e per categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;
3. fabbricati rurali ad uso strumentale: 0 per mille;
4. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0 per mille;
5. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
6. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
7. terreni agricoli: aliquota pari al 10,6 per mille;
8. aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

Visto infine che i comuni possono prevedere che l'aliquota per l'abitazione principale e sue pertinenze e la detrazione, si applichino anche alla unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Visto il c.767 dell'art.1 della L.160/2019 che dispone in merito alle modalità di pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze delle deliberazioni relative ad aliquote e regolamenti tributari;

Visto il Regolamento per l'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30/07/2020;

Visti i parerei di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000

Con voti favorevoli nr. 9, contrari n. 4 (Cavati, Lombardi, Moro e Urgesi) legalmente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di confermare, per l'anno 2021, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria "IMU", così distinte:
 1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille;
 2. detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) complessiva, per abitazione principale, a favore dei soggetti passivi residenti e che dimorano abitualmente e per categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;
 3. fabbricati rurali ad uso strumentale: 0 per mille;
 4. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0 per mille;
 5. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
 6. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
 7. terreni agricoli: aliquota pari al 10,6 per mille;
 8. aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.
2. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 01° Gennaio 2021;
3. Di dare atto che alla luce di quanto sopra, se necessario, si procederà a riadottare in linea con le nuove disposizioni normative e con le indicazioni del MEF le delibere di conferma / modifica delle aliquote IMU per l'anno 2021, in adeguamento al mutare delle relative disposizioni normative;

4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente, stante l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000, con voti favorevoli n. 9 e astenuti n. 4 (Cavati, Lombardi, Moro e Urgesi), legalmente espressi per alzata di mano

D I C H I A R A

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000.

VERBALE DEGLI INTERVENTI
Allegato alla deliberazione del C.C. n. 38 del 30/12/2020

Illustra il punto all'ordine del giorno il **cons. delegato Lanzasova**.

E' stata inviata a tutti i consiglieri dalla responsabile dell'area economico finanziaria una nota a correzione degli errori materiali rilevati nella deliberazione in discussione che pertanto sarà posta in votazione come corretta.

Viene data lettura della nota che viene allegata al presente atto. Non cambia nulla dal punto di vista contabile.

Nel merito: nel 2021 verranno introdotti criteri nuovi. Quest'anno confermiamo le aliquote del 2020 di cui viene data lettura.

Cons. Urgesi: ci eravamo già accorti degli errori e li avremmo segnalati. Secondo noi si sarebbe dovuto procedere con la proposta di un emendamento da porre in votazione e non con semplice lettera inviata nella mattina del giorno della riunione del Consiglio Comunale.

Vorrei che provaste a leggere la delibera in modo dettagliato e con attenzione.

Il punto 1 elenca le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e in nessun punto si elencano le abitazioni principali A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7.

Il punto 1 del dispositivo dovrebbe essere scritto come il comma 1 dell'art. 740 legge 160 del 27.12.2019 (il possesso dell'abitazione principale o assimilata... non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9)

Lasciando così la proposta di deliberazione potrebbe essere interpretata che le abitazioni principali con classificazione da A/2 fino ad A/7 rientrano nel caso previsto dal punto 6 del dispositivo e quindi devono pagare l'aliquota del 10,6 per mille senza alcuna esenzione.

Sindaco: relativamente alla procedura, si sono confrontati Segretario, Vice segretario e Responsabile area finanziaria e hanno convenuto che un errore materiale si corregge come proposto e non con un emendamento. Se però volete votare che si prende atto della nota pervenuta dalla responsabile di area, facciamolo pure.

Sul resto dell'intervento del cons. Urgesi, ci stanno le considerazioni fatte. In ogni caso quanto previsto dalla normativa vigente non potrebbe essere modificato e quindi per noi la norma è rispettata.

Cons. Urgesi: Annuncio sicuramente un voto contrario: non siamo d'accordo con quanto detto dal Sindaco. E' vero che c'è una norma nazionale, ma se nel nostro atto andiamo a dettagliare dobbiamo essere coerenti con la normativa nazionale e dettagliare tutto.

Se dobbiamo applicare il dispositivo della delibera, questo non è corretto.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to FEDERICA BRIZIO

Il Vice Segretario
F.to BERTOCCHI GIOVANNA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito Web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.6.2009, n.69) il : 23/01/2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
F.to BERTOCCHI GIOVANNA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il 02/02/2021

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Soncino li,
08/04/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to BERTOCCHI GIOVANNA

Eseguita l'annotazione dell'impegno n. con l'imputazione della spesa allo stanziamento indicato nel dispositivo della deliberazione in esame.

IL RAGIONIERE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Soncino
08/04/2021

Il responsabile del tributo
Fabiana Gorna